

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO

CONTRAENTE **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA**
Via Cracovia, 50
00133 – Roma (RM)
C.F 80213750583 – P.IVA 02133971008

SOCIETA' ASSICURATRICE **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A**
Agenzia Generale di Roma 54535 – S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.r.l
Via dell'Archetto, 16
00187 Roma (RM)

NUMERO POLIZZA **63.180542792 – 63.180542795**
DURATA DEL CONTRATTO **dalle ore 24.00 del 30.04.2021**
alle ore 24.00 del 30.04.2026
FRAZIONAMENTO **ANNUALE**
CODICE CIG. **8343389E66**
TACITO RINNOVO **NO**

PREMI

Premio alla Firma

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 239.891,01	€ 50.078,34	€ 289.969,35

Premio rate successive annue

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 239.891,01	€ 50.078,34	€ 289.969,35

Polizza soggetta a condizioni particolari come da Capitolato di gara allegato

Emessa in quattro esemplari in data 19.04.2021

IL CONTRAENTE

.....

Sommario

Definizioni-----	5
Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale-----	8
Art. 1.1 - Prova del contratto-----	8
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio-----	8
Art. 1.3 – Variazione del rischio -----	8
Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali -----	8
Art. 1.5 – Clausola di recesso -----	9
Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia-----	9
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro (non operante) -----	9
Art. 1.8 - Durata del contratto-----	9
Art. 1.9 – Oneri fiscali-----	10
Art. 1.10 – Foro competente-----	10
Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge-----	10
Art. 1.12 – Coassicurazioni e delega -----	10
Art. 1.13- Assicurazione presso diversi assicuratori-----	10
Art. 1.14 – Clausola broker-----	10
Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio -----	11
Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società -----	12
Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio-----	12
Art. 1.18 – Copertura automatica nuovi enti e traslochi - Regolazione del premio -----	12
Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia -----	13
Art. 1.20 – Interpretazione delle norme-----	13
Art. 1.21 – Modifiche e trasformazioni-----	13
Art. 1.22 – Assicurazione per conto di chi spetta -----	13
Art. 1.23 – Tracciabilità Flussi Finanziari -----	14
Art. 1.24 - Titolarità del trattamento dei dati personali -----	14
Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione All Risks -----	15
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione-----	15
Art. 2.2 – Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni -----	15
Art. 2.3 – Cose escluse dall’assicurazione -----	16
Art. 2.4 – Universalità -----	17
Art. 2.5 – Mezzi di chiusura-----	17
Art. 2.6 – Primo Rischio Assoluto -----	17
Art. 2.2 – Diritto di ispezione -----	17
Art. 2.3 – Somme assicurate-----	17
Art. 3 – Condizioni particolari e limiti di indennizzo -----	18

Art. 3.1 – Cose assicurate a condizioni speciali -----	18
Art. 3.2 – Spese di demolizione e sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro -----	18
Art. 3.3 – Spese per rimuovere i beni mobili non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati ---	18
Art. 3.4 – Spese per la ricerca e la riparazione del guasto-----	19
Art. 3.5 – Onorari periti e consulenti-----	19
Art. 3.6 – Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi -----	19
Art. 3.7 - Terrorismo -----	19
Art. 3.8 – Eventi atmosferici -----	19
Art. 3.9 – Fenomeno elettrico -----	20
Art. 3.10 – Danni da allagamento derivanti da rotture accidentali -----	20
Art. 3.11 – Alberi, foreste, vivai, Orto botanico -----	20
Art. 3.12 – Inondazione, alluvione, allagamento -----	20
Art. 3.13 - Terremoto -----	21
Art. 3.14 – Sovraccarico neve-----	21
Art. 3.15 – Ricorso terzi-----	21
Art. 3.16 – Perdita pigioni -----	22
Art. 3.17 – Maggiori costi-----	22
Art. 3.18 – Supporti dati e ricostruzione archivi-----	22
Art. 3.19 – Rinuncia al diritto di rivalsa -----	22
Art. 3.20 – Colpa grave-----	22
Art. 3.21 – Oneri di urbanizzazione, prove di idoneità, collaudi -----	22
Art. 3.22 – Merci in refrigerazione -----	23
Art. 3.23 – Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale -----	23
Art. 3.24 – Garanzie furto, rapina, estorsione, portavalori -----	23
Somme assicurate e limite massimo di risarcimento per sinistro-----	23
Art. 3.26 – Reintegro delle somme assicurate a Primo Rischio Assoluto -----	25
Art. 3.27 – Crollo e collasso strutturale-----	25
Art. 3.29 – Beni presso terzi-----	25
Art. 3.30 – Limite massimo dell’indennizzo -----	26
Art. 3.31 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie -----	26
Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri -----	28
Art. 4.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro-----	28
Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno-----	28
Art. 4.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno -----	28
Art. 4.4 – Procedura per la valutazione del danno -----	29
Art. 4.5 – Mandato dei periti -----	29
Art. 4.6 – Pagamento dell’indennizzo-----	30

Art. 4.7 - Chiusura inchiesta-----	30
Art. 4.8 – Indennizzo separato per partita -----	30
Art. 4.9 – Indennità supplementare -----	30
Art. 4.10 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza-----	30

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'Università per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
BROKER	De Besi Di Giacomo S.p.A.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
DANNO LIQUIDABILE	Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none">• a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;• per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.
ESPLOSIONE	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
ESTORSIONE	Come definita dall'Art. 624 del Codice Penale.
FABBRICATI	Si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti ed opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine e apparecchi, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, immobili aventi carattere storico – monumentale, affreschi e decorazioni, soffitti e cassettoni, mosaici e simili, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione macchinario e merce, comprese le fondazioni, acquedotti, gli impianti idrosanitari, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per loro natura o destinazione, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le aree di parcheggio e le fognature e le eventuali superfici e/o strutture di atterraggio nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comuni in caso di condominio o in comproprietà.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
FURTO	Come definito dall'Art. 624 del Codice Penale.
GARANZIE	Le prestazioni della Società oggetto dell'Assicurazione.

INCOMBUSTIBILITA'	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INCENDIO	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MACCHINARIO/ CONTENUTO	<p>Per macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, centri fissi di taratura, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, strumenti di sollevamento, trasporto ed imballaggio, peso e misura, impianti riscaldamento, condizionamento, impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato/Contraente, i suoi servizi generali e particolari.</p> <p>Si intendono inclusi i macchinari elettrici ed elettronici, quale a titolo esemplificativo e non limitativo; calcolatori, elaboratori elettronici e pc portatili e simili nonché accessori a meno che assicurati con polizze specifiche, è incluso inoltre il materiale EDP acquistato per il Policlinico di Tor Vergata e non ancora collaudato.</p> <p>Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato/Contraente.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, comprese le merci, il materiale bibliografico, collezioni scientifiche e gli oggetti d'arte o di antiquariato, collezioni e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali, di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda che non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa. Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.</p>
MERCI/VALORI	<p>Se non è presente la partita Merci e Valori, essa è ricompresa nella partita contenuto.</p> <p>Per merce si intendono scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario, strumenti musicali e materiali scenici sia di proprietà che di terzi, per eventuali manifestazioni organizzate, patrocinate e/o dove L'Università ne abbia un interesse assicurativo e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato/Contraente, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.</p> <p>Sono altresì comprese nella partita "Merci/valori" denaro, carte valori, titoli di credito, in genere, valute italiane ed estere, monete, medaglie, metalli preziosi, azioni, obbligazioni e qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, valori bollati, buoni pasto e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore con il massimo dell'importo indicato nella scheda di polizza.</p>
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
RAPINA	Come definita dall'art. 624 del Codice Penale.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SCOPPIO	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
UBICAZIONE	<p>Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati nella polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell'Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato/Contraente.</p> <p>Si intendono comprese le porzioni del domicilio destinate a postazione lavorativa del dipendente in telelavoro.</p>

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 1.15 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 09 novembre 2012, n. 192 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comparto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m. e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro (non operante)

~~Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.~~

~~Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.15 Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.~~

~~Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.~~

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.04.2021 alle ore 24.00 del 30.04.2026 con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, o accordi quadro di centrali di committenza, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario.

Il Contraente eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso il Contraente provvederà a corrispondere alla Società il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 1.9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.13- Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker – De Besi Di Giacomo S.p.A. con sede in Lungotevere Flaminio 14, RUI n. B000081133 - il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale risultante dall'esito della relativa procedura di gara nella misura dell'8%. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP (ora IVASS) con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, sei mesi prima della scadenza contrattuale e ad ogni richiesta del Contraente e/o Broker, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a euro _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a euro _____.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all'0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 2% del valore dell'appalto.

3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro, che dovrà essere trasmesso direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al Broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Sezioni	Partite	Tasso lordo per mille
All risks	Fabbricati	0,23 ‰
	Fabbricati esenti imposte D.lgs. n. 42/2004, L. 1089/1939	0,25 ‰ (esente imposte)
	Patrimonio Mobiliare/Contenuto	0,52 ‰
	Ricorso terzi	0,30 ‰
	Alberi foreste vivai	8,00 ‰
	Maggiori costi a PRA	7,00 ‰
	Supporto dati e ricostruzione archivi a PRA	7,00 ‰
Garanzie Furto, e rapina e Portavalori di cui all'art. 3.24	Contenuto/macchinari	100,00 ‰
	Oggetti d'arte	10,00 ‰
	Portavalori	100,00 ‰
	Guasti ladri ai locali	100,00 ‰
	Valori	300,00 ‰

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.

Art. 1.18 – Copertura automatica nuovi enti e traslochi - Regolazione del premio

I capitali assicurati vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa, o minor periodo assicurativo, per gli importi che risulteranno in aumento, fino ad un massimo del 30% delle rispettive somme assicurate, oppure in diminuzione.

La Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30%.

Eventuali aumenti eccedenti il 30% saranno oggetto di specifica pattuizione tra le Parti (fermi i tassi di premio indicati in polizza).

In caso di trasloco, la copertura è prestata sia per la località originaria, sia per la nuova località, per tutta la durata del trasloco, dopodiché continua solo per la nuova località sempreché non sussista più alcun interesse dell'assicurato presso quella originaria.

Entro 120 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:

- atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sul 50% dei tassi indicati all'Art. 1.17 – Elementi per il calcolo del premio applicati alle singole partite;
- atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso calcolato sui tassi indicati all'Art. 1.17 – Elementi per il calcolo del premio sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate, salvo diversa dichiarazione del Contraente.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Dopodiché in caso di inadempimento, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 – Interpretazione delle norme

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 1.21 – Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. Il Contraente è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Art. 1.22 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 1.23 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi dell'apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.24 - Titolarità del trattamento dei dati personali

In base alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) la Società assicuratrice aggiudicataria agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti assicurati, non ravvisandosi alcun trattamento di dati "per conto" della Stazione Appaltante.

In tale contesto, laddove l'interlocuzione tra la Stazione Appaltante e la Società assicuratrice aggiudicataria preveda la comunicazione di dati personali di dipendenti, studenti e altri utenti, saranno stabiliti precisi e puntuali termini di conservazione dei dati (una volta esauriti gli effetti del presente contratto) attraverso un documento dedicato e concordato tra la Stazione Appaltante e la Società assicuratrice aggiudicataria.

Il trasferimento di dati personali dalla Stazione Appaltante alla Società è legittimato dall'art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento stesso (Trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Di conseguenza, un eventuale trattamento effettuato per fini diversi da quelli assicurativi è tassativamente precluso al soggetto aggiudicatario, che diversamente incorrerebbe in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto invece attiene ai dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, il trasferimento degli stessi avverrà unicamente sulla base del consenso espresso dal soggetto assicurato ai sensi degli artt. 9, par. 2, lett. a), e 10 del Regolamento.

La Società assicuratrice aggiudicataria è tenuta a prestare idonee garanzie in materia di protezione dei dati personali, in linea con quanto statuito dalla Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 sulla Distribuzione assicurativa, come recepita in Italia con D.Lgs. 68 del 21 maggio 2018, e dal recente Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

In conformità a tale ultimo Regolamento, la Società assicuratrice aggiudicataria dovrà redigere un Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (cd. "DIP Aggiuntivo"), relativo al ramo assicurativo di appartenenza, da allegarsi agli altri documenti che formeranno oggetto dell'informativa fornita all'assicurato.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione All Risks

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione All risks, le Condizioni particolari, i limiti di indennizzo, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per danni materiali, diretti e/o consequenziali, causati alle cose assicurate ovunque ubicate, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, concessione, custodia e deposito o in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o per le quali il Contraente abbia a qualsiasi titolo un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto di seguito escluso.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato/Contraente e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - anche se considerati "tossici o nocivi" o "rifiuti speciali" – inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare, e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, professionisti in genere, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Art. 2.2 – Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto sia di fatto;
- b) materiali e diretti agli enti assicurati da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere atti vandalici o dolosi, eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) determinati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- e) crollo e collasso strutturale;
- f) causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato, del Contraente, Rappresentante Legale;

- g) causati da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo salvo che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- h) messa in esecuzione di ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "contenuto";
- i) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
- j) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- k) furto e rapina commessi od agevolati con dolo:
 - del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali;
 - di persone legate a quelle indicate al punto precedente da vincoli di parentela o affinità anche se non con gli stessi abitanti;
 - di incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- l) dovuti a umidità, brina, condensa, stillicidio, trasudazione o infiltrazione, siccità, roditori, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- m) causati o dovuti a lavori di modifica, costruzione o demolizione di fabbricati, in occasione di montaggio e/o smontaggio, manutenzione di "macchinario";
- n) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e "contenuto";
- o) dovuti a vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso o colore delle "merci" in produzione o lavorazione; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci", sempre che non siano causa di altri eventi non espressamente esclusi;
- p) causati da guasti e rotture meccaniche, anormale funzionamento dei macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- q) causati da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario" e/o di "fabbricati";
- r) causati da interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
- s) determinati da corrosione, incrostazione, ossidazione, usura, deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- t) causati da sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua, purché tali sospensioni e/o interruzioni non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- u) da furto di beni in rame riposti al di fuori dei locali dei Fabbricati;
- v) determinati da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipula della presente assicurazione;
- w) virus informatici;
- x) di natura estetica, che non siano connessi con danni indennizzabili;
- y) derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore.

Art. 2.3 – Cose escluse dall'assicurazione

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- beni mobili e immobili acquistati in leasing se assicurati con polizza specifica;
- valore del terreno, costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno;
- Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con polizza specifica;
- aeromobili o natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.

Art. 2.4 – Universalità

Tutto quanto costituisce l'attività descritta viene assicurato con la presente polizza. In caso di sinistro, quanto contenuto nell'area del complesso dell'attività esercitata deve ritenersi assicurato. Qualora un determinato oggetto o cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite, o in caso di dubbio o controversia, l'oggetto o la cosa verranno attribuite alla partita contenuto

Art. 2.5 – Mezzi di chiusura

La garanzia furto sarà operante indipendentemente dal tipo i mezzi di chiusura o protezione dei singoli enti assicurati.

Art. 2.6 – Primo Rischio Assoluto

La garanzia furto deve intendersi prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907.

Art. 2.2 – Diritto di ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.3 – Somme assicurate

Sezione	Partite e somme assicurate a Valore Intero	
All risks	Fabbricati non vincolati	Euro 764.442.688
	Fabbricati vincolati ex D.lgs. n. 42/2004, L. 1089/1939	Euro 57.494.600 (esenti imposte)
	Patrimonio Mobiliare/Contenuto	Euro 58.103.624 di cui apparecchiature hardware euro 10.391.804
	Partite e somme assicurate a Primo rischio Assoluto	
	Ricorso terzi	Euro 5.000.000
	Alberi foreste vivai	Euro 1.500.000
	Maggiori costi a PRA	Euro 500.000
	Supporto dati e ricostruzione archivi a PRA	Euro 2.000.000
	Partite e somme assicurate a Primo rischio Assoluto	
Furto e rapina	Contenuto/macchinari	Euro 250.000
	Oggetti d'arte	Euro 856.000
	Portavalori	Euro 10.000
	Guasti ladri ai locali	Euro 25.000
	Giacenza Valori	Euro 5.000

Art. 3 – Condizioni particolari e limiti di indennizzo

Art. 3.1 – Cose assicurate a condizioni speciali

Si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni:

- A. Archivi, documenti, libri, pubblicazioni, disegni, modelli, clichés, garbi, lastre o cilindri, registri, pellicole, films, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Art.3.31 "Limiti di indennizzo" di euro 100.000,00 per singolo volume/oggetto, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

Relativamente alle spese di ricostruzione archivi non informatici e documenti la Società non indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore ad euro 1.000.000,00 senza applicazione della regola proporzionale. L'indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

- B. Mobili ed arredi antichi, carte geografiche antiche, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, reperti archeologici, patrimonio museale, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere (comprese quelle costituite da libri, film, pellicole), perle, pietre, libri antichi, metalli preziosi e altre cose aventi valore artistico o storico o archeologico.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Art.3.31 "Limiti di indennizzo" di euro 250.000,00 per singolo oggetto, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del codice civile.

In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Art. 3.2 – Spese di demolizione e sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

La Società, in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno, senza applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo, indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino luogo di scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.

Sono comprese le spese sostenute per la bonifica, decontaminazione e/o decorticazione degli enti assicurati e di terreni, altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 3.3 – Spese per rimuovere i beni mobili non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del contenuto danneggiato, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, dell'importo di euro 500.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo.

Art. 3.4 – Spese per la ricerca e la riparazione del guasto

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, termici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, dell'importo di euro 500.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo.

Art. 3.5 – Onorari periti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza – entro il limite per sinistro previsto in polizza - le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono compresi inoltre le spese e/o gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate a seguito di sinistro, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

Art. 3.6 – Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza, per ogni sinistro e per annualità assicurativa, o minor periodo assicurativo sino al 70% del valore di ogni singolo fabbricato e del relativo contenuto, fermo il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno o minor periodo pari a euro 40.000.000,00, previa detrazione di euro 500,00.

Art. 3.7 - Terrorismo

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell'ammontare dell'indennizzo, con il minimo di euro 15.000,00.
- Il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno è previsto in euro 5.000.000,00.

Art. 3.8 – Eventi atmosferici

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, riscontrabili su una pluralità di enti, assicurati e non, sono esclusi quelli subiti:

- da gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne, serramenti, vetrate, lucernai in genere;
- Contenuto posto all'aperto non per sua natura o destinazione;
- tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
- i danni alle cose assicurate poste sottotetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se la pioggia, la grandine, la neve sono penetrati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

La presente garanzia si intende prestata con il massimo risarcimento per sinistro pari al 70% del valore di ogni singolo fabbricato e del relativo contenuto, fermo il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno o minor periodo pari a euro 40.000.000,00.

Art. 3.9 – Fenomeno elettrico

Relativamente ai danni determinati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.

In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo, somma maggiore di euro 300.000,00, previa detrazione di euro 250,00.

Art. 3.10 – Danni da allagamento derivanti da rotture accidentali

Relativamente ai danni di allagamento da acqua o da altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, indennizzabili a termini di polizza, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso dell'annualità assicurativa o minor periodo assicurativo somma maggiore di euro 100.000,00, previa detrazione di euro 500,00.

Art. 3.11 – Alberi, foreste, vivai, Orto botanico

Si prende atto che l'assicurazione delle alberi, foreste, vivai Orto botanico, prestata unicamente per le garanzie "incendio e fulmine", è riferita alle sole piante vive e attaccate al suolo.

Sono esclusi da ogni risarcimento i frutti presenti e futuri, le radici e ceppaie fino all'altezza ordinaria del taglio, i pascoli il sottobosco ed i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse, nonché le macchie trovatisi nei boschi di piante di alto fusto. Sono pure esclusi dal risarcimento i danni provenienti da isterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse impedire il taglio nell'anno stesso di maturazione e si dovesse rimandarlo ad alta epoca con perdita del raccolto dell'annata.

La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso nel perimetro del bosco allo scopo di preparare il terreno per seminagione o per qualsiasi altro scopo affine.

La Società si riserva il diritto di rilevare e liquidare i danni all'epoca che riterrà più opportuna, purché non oltrepassi il mese di dicembre dell'anno successivo a quello dell'incendio. La liquidazione dei sinistri che colpiscano piante di sughero, di olive e in genere, da frutto verrà effettuata anche in base alla capacità residua delle piante stesse a produrre frutti.

La presente garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto con il limite per sinistro e per anno di euro 1.500.000,00.

Art. 3.12 – Inondazione, alluvione, allagamento

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società, limitatamente alle garanzie previste dalla presente clausola, non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- ad enti all'aperto, ad eccezione dei macchinari fissi per destinazione;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

La presente garanzia si intende prestata con una franchigia per sinistro pari a euro 15.000,00, ed un massimo indennizzo per sinistro pari al 50% del valore di ogni singolo fabbricato e del relativo contenuto, fermo il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno o minor periodo pari a euro 40.000.000,00.

Art. 3.13 - Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali compresi quelli di incendio esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo fenomeno tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore, o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
- f. le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

La presente garanzia si intende prestata con una franchigia di euro 25.000,00 per sinistro, con un massimo indennizzo per sinistro pari al 50% del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto, fermo il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno o minor periodo pari a euro 40.000.000,00.

Art. 3.14 – Sovraccarico neve

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni agli enti assicurati, se i fabbricati non sono conformi ad eventuali norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

In nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso dell'annualità assicurativa o minor periodo assicurativo somma maggiore dell'importo indicato nella tabella dei limiti di indennizzo.

Art. 3.15 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di euro 5.000.000,00 per sinistro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.16 – Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

Art. 3.17 – Maggiori costi

La Società, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza – entro il limite di euro 500.000,00 per sinistro - le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 12 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3.18 – Supporti dati e ricostruzione archivi

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati nonché per la ricostruzione degli archivi e dei dati contenuti nei supporti stessi sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile.

Art. 3.19 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile – in tutte quelle circostanze per le quali la Contraente, per legge e/o obbligo contrattuale, sia esentata essa stessa ad esercitare tale diritto.

Art. 3.20 – Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante e dei suoi dipendenti/prestatori d'opera.

Art. 3.21 – Oneri di urbanizzazione, prove di idoneità, collaudi

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino degli enti assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione o ripristino, nonché gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite di euro 50.000,00 per sinistro.

Art. 3.22 – Merci in refrigerazione

Relativamente ai danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, così come a causa della fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde:

- per i danni conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi dal presente contratto;
- per i danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 8 ore.

In nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso dell'annualità assicurativa o minor periodo assicurativo somma maggiore di euro 50.000,00.

Art. 3.23 – Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 3.24 – Garanzie furto, rapina, estorsione, portavalori

Somme assicurate e limite massimo di risarcimento per sinistro

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate e derivanti da furto, rapina, estorsione e portavalori la Società non pagherà per sinistro importo superiore ad 250.000,00, con i seguenti limiti per sinistro:

a) Furto/Rapina:

partita 1) Contenuto /Macchinari	euro 250.000,00
partita 2) Guasti ladri ai locali	euro 25.000,00
partita 3) Pitture/sculture/opere	euro 856.000,00
con il limite per oggetto pari ad	euro 215.000,00
partita 4) Giacenza valori	
custoditi in cassaforte	euro 5.000,00
custoditi in cassetti e/o armadi	euro 2.500,00

b) Furto/Rapina Portavalori:

La presente garanzia è riferita a tutti i dipendenti del Contraente quando svolgono, per conto medesimo, la mansione di portavalori.

A. L'assicurazione è prestata contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- commessi sulle persone assicurate, adibite al trasporto dei valori indicati in polizza, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino, e dello Stato Città del Vaticano detengono i valori stessi.
- B. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori ed accompagnatori) non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiori ai 65 anni, e dipendente del Contraente. Qualora venga meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".
- C. L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
- D. Per servizio esterno s'intende sia quello svolto all'interno dei locali sia quello svolto all'esterno dei medesimi.
- E. Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.
- F. I trasporti valori possono essere effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto.

La presente garanzia è prestata con il limite per sinistro pari ad euro 10.000,00.

c) Danni cagionati dai ladri/rapinatori

La Società risponde dei danni procurati ai beni mobili assicurati ed ai locali – compresi fissi ed infissi - dai ladri e/o dai rapinatori al fine di commettere o tentare di commettere l'azione delittuosa. La garanzia è prestata con il limite massimo d'indennizzo per sinistro e per anno pari ad euro 25.000,00. Sono compresi gli atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno.

d) Garanzia Giacenza valori:

La Società risponde per il furto dei "valori" (denaro, buoni pasto, titoli in genere, preziosi ecc.) quando gli stessi si trovano all'interno delle sedi della Contraente, custoditi in cassaforte e/o armadi corazzati.

La garanzia è operante anche se i ladri si introducono nei locali senza effrazione, rottura o scasso dei mezzi di chiusura (porte e finestre); la garanzia è operante anche se il furto è perpetrato con l'uso di chiavi autentiche. La garanzia è prestata con il limite massimo d'indennizzo per sinistro pari ad euro 5.000,00.

Nell'ipotesi in cui i valori siano custoditi in cassetti o armadi non corazzati chiusi a chiave, la garanzia è operante con il limite d'indennizzo per sinistro pari ad euro 2.500,00.

e) Garanzia Rapina ed estorsione valori

La Società risponde per rapina ed estorsione di valori (denaro, buoni pasto, titoli in genere, preziosi ecc.) avvenuta nell'ambito dei locali del Contraente o iniziata da fuori e conclusasi dentro.

La garanzia è prestata con il limite massimo d'indennizzo per sinistro pari ad euro 5.000,00.

Art. 3.25 – Impiego mobile

La garanzia è estesa anche durante il trasporto del bene assicurato, compreso lo spostamento a mano, senza limiti territoriali, a condizione che, per natura e costruzione, esso possa essere trasportato e utilizzato in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la sua utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Qualora detto ente sia trasportato su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, purché i cristalli degli autoveicoli siano alzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita oppure in parcheggio custodito, gli autoveicoli siano provvisti di cappotta rigida, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia. Durante le ore diurne, dalle 6 alle 22, le autovetture dovranno essere chiuse a chiave e gli enti assicurati non dovranno essere visibili dall'esterno.

La garanzia deve intendersi operante anche per i viaggi a mezzo aereo, con linee regolari; durante detti viaggi, enti che per il peso e le dimensioni che lo consentano dovranno essere portati al seguito, come bagaglio a mano, dai soggetti ai quali sono affidati, pena il decadimento del diritto all'indennizzo di un eventuale sinistro.

Art. 3.26 – Reintegro delle somme assicurate a Primo Rischio Assoluto

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità, di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigia e scoperti. Resta però inteso che tale importo sarà automaticamente reintegrato. Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Art. 3.27 – Crollo e collasso strutturale

La garanzia si intende estesa ai danni subiti dalle cose assicurate per effetto di crollo o collasso strutturale conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza, dell'importo di euro 500.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo.

Art. 3.28 – Differenziale storico – artistico - architettonico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia fino all'importo di euro 1.000.000,00 per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche/architettoniche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 3.29 – Beni presso terzi

Gli enti assicurati, si intendono garantiti anche quando si trovino temporaneamente o stabilmente presso terzi o strutture che operano in convenzione con il Contraente o concessi in locazione o in comodato o in uso o comunque nella loro disponibilità e/o presso mostre, fiere, convegni, escursioni didattiche, campi di lavoro, campagne di lavoro, campagne di scavo archeologico, missioni o per attività di studio o di ricerca o di docenza, ecc. Ferme le franchigie e/o gli scoperti previsti in polizza.

Art. 3.30 – Limite massimo dell'indennizzo

Fermi i valori assicurati alle singole partite, si conviene tra le Parti che per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta ad indennizzare per ogni sinistro una somma superiore ad Euro 889.000.000,00, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 Codice Civile.

Art. 3.31 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione delle seguenti franchigie/scoperti e la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, una somma superiore ai seguenti limiti di indennizzo, fermo il limite complessivo di indennizzo previsto all'art. 3.30:

	Limite di indennizzo	Scoperto per sinistro	Franchigia per sinistro
Cose assicurate a condizioni speciali			
A) Archivi, documenti ecc.	Euro 100.000		
B) Mobili, arredi antichi ecc.	Euro 250.000		
Spese di demolizione, smaltimento, rimozione, sgombero ecc.	euro 1.500.000,	=	=
Spese per rimuovere, trasportare, ricollocare le cose non colpite da sinistro	euro 500.000,00	=	=
Ricerca e riparazione rottura impianti idrici	euro 500.000,00	=	=
Onorari progettisti, architetti, ingegneri	euro 200.000,00 per anno o minor periodo, con il limite pari ad euro 50.000,00 per sinistro	=	=
Onorari periti	euro 50.000,00	=	=
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi	70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo indennizzo di euro 40.000.000,00 per sinistro/anno o minor periodo	=	Euro 500,00
Eventi atmosferici	70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo indennizzo di euro 616.000.000,00 per sinistro/anno o minor periodo	=	=
Terrorismo	euro 5.000.000,00	10% con il minimo di euro 15.000,00	=
Fenomeno elettrico	euro 300.000,00	=	euro 250,00 per sinistro
Allagamento provocato da rottura accidentale di impianti	Euro 100.000,00	=	Euro 500,00
Alberi, Foreste, vivai, Orto botanico	Euro 1.500.000,00	=	=
Franamento, cedimento del terreno	Euro 500.000,00	=	=
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo indennizzo euro	=	euro 15.000,00 per sinistro

	440.000.000,00 per sinistro/ anno o minor periodo		
Terremoto	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con massimo risarcimento euro 45.000.000,00 per sinistro/ anno o minor periodo	=	euro 25.000,00 per sinistro
Sovraccarico neve	euro 1.000.000,00	=	=
Ricorso terzi	euro 5.000.000,	=	=
Perdita pigioni	Fino alla concorrenza per singola unità immobiliare, della pigione annua	=	=
Maggiori costi	euro 500.000,00	=	=
Ricostruzione archivi non informatici e documenti	euro 1.000.000,00	=	=
Supporto dati e ricostruzione archivi	euro 2.000.000,00	=	=
Oneri di urbanizzazione	10% della somma assicurata, con il limite di euro 50.000,00 per sinistro		
Merci in refrigerazione	euro 50.000,00	=	=
Crollo strutturale	Euro 500.000,00	=	=
Differenziale storico artistico	Euro 1.000.000,00	=	=
Art. 3.24			
Furto/Rapina contenuto/macchinari	euro 250.000,00	=	=
Portavalori	euro 10.000,00	=	=
Danni cagionati dai ladri/rapinatori Atti vandalici	euro 25.000,00 euro 10.000,00	=	=
Giacenza valori :		=	=
Valori in cassaforte	euro 5.000,00		
Con il limite per i valori in cassetti/armadi	euro 2.500,00		
Rapina/estorsione valori	euro 5.000,00	=	=
Pitture, Sculture ed Opere d'arte in genere	euro 856.000,00 per sinistro, con il limite di euro 215.000,00 per singolo oggetto.	=	=

Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando l'Ufficio competente a trasmettere la segnalazione ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società e il numero di polizza;
- b) fornire alla Società non appena la struttura di cui sopra ne venga in possesso, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, nonché esperire se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quelle che le cose avevano nel momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. **Fabbricati** – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. **Macchinario** – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. **Merci** – si stima il valore in relazione alla natura, qualità eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli ponderi fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i “fabbricati” (punto I)** – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valor dei residui stessi; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- **per “macchinario” e “merci” (punti II e III)** – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 4.4 – Procedura per la valutazione del danno

L’ammontare del danno concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite indicato all’art. 3.31.

Art. 4.5 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 4.1 “obblighi in caso di sinistro”;
- c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 4.3 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 4.4 “Procedura per la valutazione del danno” comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.6 – Pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro i 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. 4.7 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.8 – Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di Polizza separatamente considerata.

Art. 4.9 – Indennità supplementare

La Società per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempre che questo sia superiore ad euro 50.000,00.

Art. 4.10 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Disposizione finale

Il presente capitolato, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

IL CONTRAENTE

.....

LA COMPAGNIA
**UnipolSai**
ASSICURAZIONI

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Art. 1.5 - Clausola di recesso

Art. 1.8 – Durata del contratto

Art. 1.6 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

Art. 1.5 – Recesso per sinistro

Art. 1.8 – Durata del contratto;

Art. 1.10 – Foro competente

Art. 1.12 – Coassicurazione e delega

Art. 1.13 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 1.14 – Clausola Broker

Art. 1.15 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Art. 1.18 – Copertura automatica nuovi enti e regolazione del premio

Art. 1.24 – Titolarità del trattamento dei dati personali

Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno

Spettabile

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Via Cracovia, 50
00133 – Roma (RM)
C.F. 80213750583 – P.IVA 02133971008

Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136/2010

Comunicazione e Impegno dell'Agenzia di Assicurazione S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.R.L.

Oggetto: Contraente di polizza/Stazione Appaltante: **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA**
Assicuratore/Appaltatore: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**
POLIZZA INCENDIO **63.180542792 – 63.180542795**
CIG **8343389E66**

Nell'ambito delle polizze i cui estremi identificativi sono riportati in oggetto, aventi come Contraente/Stazione Appaltante (in breve "**Ente**") e come Impresa Assicuratrice (in breve "**Assicuratore**") i soggetti sopra individuati, l'Agenzia di Assicurazione S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.R.L. (in breve "**Agenzia**"), qui rappresentata dal sottoscritto Legale Rappresentante Sig. **Simone Sciarelli** in qualità di intermediario e incaricato dall'Assicuratore dell'esecuzione di alcune attività di gestione operativa del contratto tra cui la raccolta dei premi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Agenzia si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente.

L'Agenzia comunica di seguito gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche:

Istituto Bancario: **Credit Agricole Italia SpA – 549 sede di Napoli – Piazza Giovanni Bovio 11 – 80133 Napoli (NA)**

IBAN: **IT33U0623003543000057437116**

ABI: **06230** CAB: **03543** C/C **57437116** CIN : **U**

Intestazione conto: **S.A.G. SOLUZIONI ASSICURATIVE GLOBALI S.R.L. in qualità di Agente UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sottoelencati soggetti:

Simone Sciarelli codice fiscale SCRSMN80C18F205I

Francesco Sciarelli codice fiscale SCRFNC49D26F839J

Roma, lì 19.04.2021

il Legale Rappresentante

